

DISTRETTO BIOLOGICO TERRE MARCHIGIANE

STATUTO

Art.1 - Disposizioni generali

E' costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti C.c. e della L.27/12/2017 n.205 e nel rispetto del D.G.R.M. n.945 del 20 luglio 2020 l'associazione denominata "Distretto Biologico Terre Marchigiane", in seguito anche DISTRETTO BIOLOGICO TERRE MARCHIGIANE.

La sede legale dell'Associazione viene stabilita a Pergola, via Guglielmo Marconi n.8

Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci, può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza a livello regionale, nazionale e europeo.

Per il migliore svolgimento della propria attività, l'Associazione può costituire una o più sedi operative nel territorio regionale interessato.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Principi

Il distretto biologico è autonomo, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi della mutualità e della solidarietà secondo quanto definito dalle normative vigenti in agricoltura e allevamento biologici.

Art.3 - Finalità e scopo

L'associazione persegue il suo scopo in conformità della Legge 6 giugno 2016 n.106 e D.lgs 3 luglio 2017 n.117 (codice Terzo Settore-C.T.S.).

L'associazione svolge finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore dei propri associati, familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione "distretto biologico terre marchigiane" si propone di valorizzare, promuovere e sviluppare in ambito nazionale ed internazionale il territorio regionale marchigiano, con particolare riguardo all'Agricoltura Biologica, alla cultura, alle attività artigianali, ai settori sport e natura, alle attività turistiche e di sviluppo territoriale della regione Marche.

Questo porta, tra l'altro, a considerare il suolo, il territorio ed il paesaggio marchigiano come attori dello sviluppo ed a valorizzare la qualità.

Il territorio di competenza è costituito da un'area vasta al di sopra dei confini amministrativi comunali, provinciali e regionali.

In particolare tutte le attività sono chiamate ad identificare le migliori competenze del territorio del Distretto e ad evidenziare le emergenze che ne fanno parte per rilanciare l'economia della montagna, della collina e delle aree rurali, con ogni tipo di iniziativa che porti comunque innovazione, creatività e rilancio del patrimonio materiale e immateriale di cui è particolarmente ricca.

Per conseguire questo risultato l'associazione "distretto biologico terre marchigiane" si propone di:

- 1) Favorire la ritenzione del carbonio nei terreni attraverso l'aumento della sostanza organica con lo scopo di migliorare la fertilità e la ritenzione idrica;

- 2) Intercettare fondi Europei, Statali e Regionali per sostenere tutta la comunità territoriale, piccoli e medi imprenditori agricoli e non agricoli, coltivatore diretto, IAP, aziende agricole, artigiani, associazioni in generale, che ricadono e aderiscono al distretto biologico terre marchigiane;
- 3) Sostenere l'aumento di biodiversità agraria attraverso la diversificazione colturale;
- 4) Promuovere allevamenti diffusi sul territorio con incremento di erbai e pascoli con particolare riferimento agli allevamenti di ruminanti, nonché alla salvaguardia di razze animali autoctone;
- 5) Incoraggiare e diffondere l'uso di tecniche tendenti all'aumento della fertilità (es.: sovesci), della lotta biologica ai parassiti e del controllo delle infestanti. Richiedere maggiore sostegno economico e di contributi per chi pratica sovesci e lavorazioni a minor impatto ambientale.
- 6) Indicare corretti avvicendamenti colturali per migliorare l'effetto delle rotazioni agrarie, premiando sovesci e erba medica;
- 7) Promuovere sementi, varietà erbacee, arboree e arbustive, autoctone, e tecniche agricole resilienti ai cambiamenti climatici con possibilità di scambio tra agricoltori delle loro sementi;
- 8) Sostenere l'aggregazione degli agricoltori e favorire l'organizzazione delle filiere, i mercati locali, specialistici e di quartiere;
- 9) Richiamare un'attenzione particolare ad azioni specifiche per le aree interne e montane con particolare attenzione agli allevamenti al pascolo;
- 10) promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico, agroindustriale, forestale, della trasformazione dei prodotti, della cura e tutela del verde urbano e periurbano, nonché del paesaggio e delle aree protette, come modello di gestione delle risorse;
- 11) stimolare ed organizzare la cultura del biologico, attraverso attività di ricerca (in collaborazione con istituti scolastici, università, centri di ricerca ed enti pubblici e privati), divulgazione e formazione riguardanti l'agricoltura biologica, la gestione sostenibile del territorio perseguendo un modello di sviluppo volto all'inclusione socio lavorativa, in particolare di persone in difficoltà e/o con disabilità rivolte anche al mondo scolastico ed ai giovani a rischio di emarginazione sociale; promuovere orti sociali, scolastici biologici come attività didattica nelle scuole coinvolgendo direttamente gli agricoltori.
- 12) valorizzare la relazione con le comunità locali (i cittadini e le loro famiglie), con le loro aggregazioni (associazioni di volontariato, cooperative e terzo settore) e con le istituzioni locali;
- 13) promuovere e sostenere l'agricoltura sociale, cooperative sociali ed aziende agricole, orientandole all'adozione di modelli di impresa multifunzionali, cooperanti e solidali;
- 14) individuare strategie efficaci per rivitalizzare e ripristinare le aree demaniali, le terre incolte ed i beni sequestrati alla criminalità, per metterle a disposizione di imprenditori biologici capaci di creare nuove occasioni di lavoro e disponibili ad inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati e per renderle fruibili ai cittadini (aree verdi, orti urbani e/o sociali, parchi, piste ciclabili, aree umide...);
- 15) costituire punti di aggregazione e coordinamento tra tutti i soggetti pubblici, privati e del no profit del territorio del distretto interessati al perseguimento degli scopi associativi;
- 16) promuovere collaborazioni e sinergie dirette a favorire la coesione sociale e la valorizzazione delle diversità, il consumo consapevole e la sana alimentazione.
- 17) Promuovere degli agri-nido, costituzione di scuole e/o svolgimento di attività didattiche in campagna.

18) Favorire stili di vita sani improntati alla lotta agli sprechi, al risparmio energetico, alla creazione di occasioni strutturate di condivisione e collaborazione in vista di obiettivi comuni.

Art.4 - Attività

Il "Distretto biologico terre marchigiane" svolge ogni attività di interesse generale connessa alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione dell'agricoltura biologica, della cultura, dell'allevamento diffuso, dell'ambiente, della salute e dell'inclusione sociale e lavorativa in tutta la regione Marche; utilizza a tal fine l'esperienza, le competenze e le pratiche proprie delle aziende agricole biologiche.

Per raggiungere le proprie finalità l'associazione "Distretto biologico terre marchigiane":

a) partecipa agli organismi locali, nazionali, ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, della cultura, la salvaguardia dell'ambiente ed in generale dei propri scopi;

b) realizza, anche in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, attività di progettazione, formazione e ricerca per la comunità in particolare per agricoltori e allevatori, trasformatori, commercianti, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali;

c) promuove, insieme all'amministrazione pubblica, l'informazione e la valorizzazione del modello di agricoltura biologica e sociale multifunzionale nel territorio, nelle scuole e per un pubblico più vasto: guide dei prodotti e servizi locali, calendari di eventi del distretto che valorizzino le produzioni tipiche e tradizionali, la cultura, l'ecoturismo e l'integrazione sociale;

d) propone presso le amministrazioni locali l'utilizzo, nelle mense scolastiche, nelle strutture private, pubbliche e sanitarie, di prodotti e materiali biologici ed ecologici provenienti, in particolare, da aziende biologiche e da aziende locali di qualità. ;

e) propone e promuove presso le scuole e gli enti o strutture interessate, incontri informativi e formativi incentrati sull'importanza dell'alimento biologico come forma di prevenzione e cura della persona;

f) favorisce e supporta anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria, con le amministrazioni locali, con le università e fondazioni, la costituzione di nuove iniziative di agricoltura biosociale e multifunzionale nel territorio marchigiano;

g) può aderire alla rete internazionale dei distretti, degli enti ed organismi di qualsiasi tipo che intendono contribuire alle politiche ed ai programmi di sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, in armonia con gli obiettivi generali in materia di coesione economica e sociale dell'Unione Europea ed in coerenza con le risoluzioni delle Conferenze Internazionali delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, la sovranità alimentare dei popoli e la piattaforma del Millennio;

i) promuove la costituzione di uno specifico marchio, con la finalità di valorizzare il territorio nel suo complesso, in particolare l'agricoltura e l'allevamento biologico.

I soggetti coinvolti nelle attività del distretto saranno le aziende agricole biologiche, le pubbliche amministrazioni, gli Enti parco, le scuole, gli enti che si occupano di reinserimento socio lavorativo (Asl, Comitati del territorio, Consorzi, rappresentanze di categoria, Diocesi, ecc.) le associazioni ambientaliste e quelle con scopi sociali, Slow Food, i gruppi di acquisto e le loro reti, le imprese del settore agroalimentare e della ristorazione, nonché le Fondazioni sensibili ai temi dello sviluppo sostenibile e dell'inclusione sociale.

Art.5 - Soci

Possono aderire all'associazione "distretto biologico terre marchigiane" in qualità di soci tutte le persone fisiche e giuridiche, anche di promozione sociale, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano i motivi e gli scopi che animano il distretto biologico senza alcuna discriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni.

L'adesione al distretto è volontaria ed avviene secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 6. L'ammissione è a carattere aperto secondo criteri non discriminatori.

I soci si dividono in:

- A) Soci fondatori: si considerano tali tutti i soci che aderiscono e sottoscrivono il presente statuto.
- B) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiscono successivamente alla fondazione dell'associazione denominata "Distretto Biologico Terre Marchigiane" con le modalità indicate nel presente Statuto e nell'eventuale Regolamento dell'associazione stessa;
- C) Soci sostenitori: sono considerati tutti i soci che aderiscono all'associazione secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Statuto e nell'eventuale Regolamento;
- D) Soci onorari: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno del distretto biologico o per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare al distretto biologico.

Tutti i soci, in ossequio al principio di democraticità, hanno pari diritti e pari doveri.

La quota o il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota o contributo associativo dei soci viene decisa ogni anno in occasione del bilancio preventivo.

Art.6 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario o sostenitore è necessario presentare richiesta al Consiglio direttivo, indicando: ragione sociale, C:F. e/o P.IVA, denominazione, nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, sede, residenza, indirizzo email, SAU e addetti; espressa volontà di far parte della Associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dalla assemblea dei soci, delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statuarie nonché il possesso di un profilo funzionale al conseguimento o comunque connesso allo scopo sociale.

Gli Enti associati partecipano a mezzo del loro legale rappresentante. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario o sostenitore si acquisisce a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione rilascia un apposito documento di adesione all'interessato.

Art.7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività organizzate dall'Associazione. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione alle assemblee con diritto di voto e può liberamente candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Ai soci può essere corrisposto il solo rimborso spese per l'attività svolta.

Tutti i soci sono tenuti:

- a. all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. a non attuare iniziative in contrasto con l'attività dell'Associazione;
- d. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa ai sensi dell'art.148 T.U.I.R. c. 8 lettera c).

Art.8 - Perdita della qualifica di socio per espulsione o dimissioni volontarie

I soci possono essere espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- b. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio direttivo;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione.
- d. Quando muoiono, l'erede o gli eredi con domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo possono chiedere, avendone i requisiti, di subentrare al de cuius nel rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento.

Le espulsioni sono proposte dal Consiglio Direttivo alla assemblea dei soci che la delibera. Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

La perdita della qualifica di socio si consegue anche volontariamente a mezzo di apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate ma non liberano il socio dagli obblighi nei confronti della Associazione ove sia debitore nei suoi confronti.

Art.9 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente dell'Associazione
- d. Il Collegio dei Revisori
- e. Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite, può essere corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute nell'attività svolte in nome e per conto dell'Associazione, salvo il disposto del C.T.S..

Art.10 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali obbligatori di cui all'Art.15 del C.T.S., che si intende qui richiamato.

I soci hanno diritto di esaminare gli stessi facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

Art.11 - Assemblea dei Soci

1) Compiti

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea promuovere e coordinare le attività ai fini dello sviluppo sociale, economico e territoriale dell'area di competenza e più in generale lo svolgimento delle attività previste al precedente Art. 2-3-4.

L'Assemblea costituisce l'organismo di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione.

Qualora se ne ravveda la necessità, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla elezione di un Segretario della Associazione, attribuendone i compiti e fissando la durata in carica.

2) Funzionamento

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, purchè la loro attività sia certificata biologica. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con annuncio scritto inviato tramite e-mail e pubblicato sul sito web (se costituito) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la Sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- e. revoca i componenti degli organi sociali;
- f. delibera sulla esclusione degli associati;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. delibera su tutte le questioni sociali che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- i. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera le modificazioni del presente Statuto;
- b. delibera lo scioglimento della Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- c. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;

- d. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge, allo Statuto e in particolare all'Art.25 del C.T.S..

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente Statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. In Assemblea è ammessa delega ma non in occasione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'ente. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti od esperti esterni qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento interno se adottato. Le elezioni degli organi direttivi avvengono a scrutinio segreto.

Il Segretario eletto dalla Assemblea cura la verbalizzazione delle discussioni e delle deliberazioni assunte. I verbali sono riportati sull'apposito libro a cura del Segretario stesso e da questi sottoscritti insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle deliberazioni si attua mediante invio del verbale ai soci tramite e-mail. Le delibere assunte dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli assenti e dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1) Composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla Legge e dallo Statuto.

La eventuale richiesta di finanziamenti o il rilascio di fidejussioni, così come ogni azione che comporti assunzioni di responsabilità, su proposta del consiglio direttivo, devono essere approvate dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di sette ad un massimo di quindici compresi il Presidente.

Alla prima riunione utile elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

I Consiglieri sono eletti in maggioranza fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati ai sensi dell'Art. 26 del C.T.S. che si richiama.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri eletti sono rieleggibili.

Il Consigliere che subentra durante il triennio conclude il suo mandato insieme con gli altri membri alla scadenza del triennio stesso.

2) Compiti

Il Consiglio Direttivo è chiamato a porre in essere tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo e in

particolare a:

1. promuovere, coordinare, supportare, gestire, monitorare le attività istituzionali e/o facenti parte del programma annuale dell'Associazione;
2. coordinare o realizzare rapporti, studi ed analisi relativi alla programmazione, impostazione e realizzazione delle attività svolte da diversi soci e collaboratori;
3. garantire i contatti e la circolazione delle informazioni fra i soci e i collaboratori, attraverso la gestione di una rete di comunicazione appropriata;
4. diffondere l'informazione sulle attività dell'Associazione e sul lavoro dell'Assemblea;
5. fungere da segreteria operativa per i soci e i collaboratori impegnati nella programmazione e realizzazione delle attività, adottando le soluzioni tecnologiche più avanzate.
6. definire le attività di cui all'Art. 6 del C.T.S..
7. esaminare le richieste di consultazione dei libri sociali da parte dei soci.

In particolare, fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. eseguire le decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità del presente statuto;
- b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del distretto, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- g. curare l'organizzazione di tutte le attività della Associazione;
- h. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o concludere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, con le limitazioni indicate dal seguente Art.17 secondo comma;
- i. decidere in merito all'apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- j. adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione deliberata dall'assemblea;
- k. assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o di statuto ad altri organi dell'associazione;
- l. deliberare in merito alla quota o al contributo associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro sette giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno

tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza anche per posta elettronica o con altro strumento che ne possa certificare il ricevimento della convocazione (ad. Esempio WhatsApp). Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Il Consiglio si ritiene validamente convocato in assenza di formalità se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano presente. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di quattro consigli consecutivi comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Di ogni delibera del Consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario della riunione sul libro dei verbali del consiglio direttivo.

Art.13 - Presidente dell'Associazione (Distretto biologico terre marchigiane)

È il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b. assume diritti ed obblighi per conto della Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente;
- d. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e. sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- f. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.
- g. firma unitamente ad un consigliere o al Tesoriere gli assegni bancari e le quietanze.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Eventuali alternanze tra i vari territori coinvolti dall'attività dell'Associazione o vincoli in base ai quali individuare il Presidente saranno eventualmente riportati dal Regolamento dell'Associazione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci fra uno dei suoi membri nella sua prima riunione dopo il rinnovo delle cariche alla scadenza del triennio ed è rieleggibile.

Art. 14 - Vice Presidente dell'Associazione "Distretto biologico terre marchigiane"

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo nelle singole linee di intervento. Il Vice Presidente non può delegare funzioni a lui

delegate senza l'autorizzazione del Presidente dell'Associazione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire con i poteri del Presidente, previo rilascio di apposita delega.

Eventuali vincoli in base ai quali individuare il Vice Presidente (es. in funzione di una equa distribuzione delle cariche associative tra il territorio umbro e marchigiano) saranno eventualmente riportati dal Regolamento dell'Associazione.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra uno dei suoi membri nella sua prima riunione dopo il rinnovo delle cariche alla scadenza del triennio, ed è rieleggibile.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario redige i verbali, tiene il protocollo e cura la regolare tenuta dei registri.

Art.15 bis - Tesoriere

Il Tesoriere tiene i libri contabili, effettua riscossioni e pagamenti, unitamente alla firma del presidente o di un altro consigliere, firma quietanze e assegni. Unitamente al consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il bilancio consultivo.

Art.16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è votato dall'Assemblea. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I membri del collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e possono singolarmente o collegialmente ispezionare i registri dell'associazione.

Art.17 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea dei soci elegge un Collegio dei Proviviri tra soci. I membri del Collegio sono tre durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra socio e socio, fra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione e i suoi soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti. La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art.18 - Del volontario e dell'attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La loro attività è regolamentata dagli Artt. 17, 18 e 19 del C.T.S..

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, salvo il disposto dell'Art. 17 del C.T.S. solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità associative. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari e al 5 per cento del numero degli associati.

Art.19 - Patrimonio dell'associazione

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3. dagli avanzi di gestione che dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
4. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio va utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo svolgimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è indivisibile tra i soci.

E' vietata la distribuzione anche in forme indirette degli utili o avanzi di gestione ai sensi dell'Art.8 - terzo comma del C.T.S..

Le entrate sociali sono costituite:

- a. dalle quote e contributi degli associati;
- b. da eredità, donazioni e legati anche di terzi;
- c. da contributi dello Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. da contributi privati, comunali, provinciali, regionali, nazionali, dell'Unione Europea e/o di organismi internazionali;
- e. da entrate derivanti la prestazione di servizi convenzionali;
- f. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Per tali attività l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di tali attività.
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Le somme versate per le quote sociali o ad altro titolo non sono rimborsabili in alcun caso.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art.20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D.Lgs. 117/2017, comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il

presumibile fabbisogno finanziario del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Consiglio direttivo, approvati dal collegio sindacale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art.21 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dello scopo e/o sua impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per perseguimento dei propri fini;
- c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione, eseguita la liquidazione dei crediti e dei debiti tramite la nomina di un liquidatore, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di Promozione Sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore viene osservato quanto in merito è previsto dall'Art.9 del C.T.S..

Art.22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.